

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

UMBERTO BERRINO	Presidente
GABRIELLA MARCHESE	Consigliere
LUIGI CAVALLARO	Consigliere
LUCA SOLAINI	Consigliere-Rel.
ANGELO CERULO	Consigliere

Oggetto:

ASSISTENZA
ALTRO

Ud.07/12/2022 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7104/2020 R.G. proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati CIACCI PATRIZIA, PULLI CLEMENTINA, MASSA MANUELA

-ricorrente-

contro

FICARRA CIRA

-intimato-



Avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 914/2019 depositata
il 05/12/2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal
Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;



R.G. 7104/20**RILEVATO:**

che con sentenza del 5 dicembre 2019 n. 3003, il Tribunale di Marsala, a seguito della contestazione da parte dell'INPS dell'esito positivo dell'accertamento tecnico preventivo promosso da Cira Ficarra, dichiarava essere quest'ultima in possesso dei requisiti di legge per beneficiare dell'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti e, per l'effetto, condannava l'INPS a corrispondere in suo favore i relativi ratei a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di revisione;

che la decisione del tribunale in sede di opposizione discende dall'aver ritenuto di doversi conformare all'esito della rinnovata CTU che ne accertava la cecità totale e così la ricorrenza del requisito legittimante il riconoscimento del beneficio dato dall'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita;

che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione a due motivi, in relazione alla quale Cira Ficarra, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva;

CONSIDERATO:

che, con il primo motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, l. n. 533/1973, 1, l. n. 406/1968, 4 l. n. 382/1970, e 1 d.P.R. n. 698/1994, imputa al tribunale di essersi pronunciato in difetto di domanda amministrativa, necessitando in caso di revoca del beneficio la riproposizione della stessa;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1 l. n. 406/1968, 7 l. n. 382/1970, 7 l. n. 533/1973 e 443 c.p.c., l'istituto ricorrente deduce il vizio di ultrapetizione e la conseguente nullità della sentenza per essere il tribunale incorso in un palese *error in procedendo* poiché aveva attribuito il beneficio sulla base di una disciplina normativa estranea alla *causa petendi* della domanda, in particolare, riconoscendo al richiedente il diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della legge n. 18 del 1980, non richiesto giudizialmente, mentre era stata effettivamente richiesta l'indennità di accompagnamento per ciechi che trova il proprio riferimento normativo nell'art. 1 della legge n. 406 del 1968 ed è concessa ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione, indipendentemente dalla difficoltà a deambulare e/o a compiere gli atti quotidiani della vita.

Il primo motivo è infondato, infatti, secondo la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, *"In tema di invalidità civile, ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca*



di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa” (Cass. Sez. Un. n. 14561/22).

Il secondo motivo è fondato, avendo il tribunale riconosciuto un beneficio diverso da quello richiesto dalla parte privata che faceva riferimento all'indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti (art. 1 della legge n. 406/68) e che può essere concesso al solo titolo della menomazione, cioè indipendentemente dalle condizioni economiche, dall'età anagrafica e soprattutto non richiede alcuna valutazione in merito alla difficoltà a deambulare e/o attendere agli atti quotidiani della vita, così da necessitare di assistenza, mentre quanto riconosciuto dal tribunale con la sentenza impugnata è il diverso beneficio economico di cui all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 del 1980 che richiede, per l'appunto, un diverso accertamento sanitario (difficoltà a deambulare e/o ad attendere agli atti quotidiani della vita) che non è stato accertato perché non richiesto dalla parte privata.

In accoglimento del secondo motivo, rigettato il primo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata al tribunale di Marsala, in persona di diverso magistrato, affinché, alla luce di quanto esposto, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al tribunale di Marsala, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.12.22

Il Presidente
Dott. Umberto Berrino

